

# Circolare per lo Studio

## Principali scadenze 1-15 novembre 2021

a cura di Saverio Cinieri

Dal 1° al 15 novembre, oltre ai consueti appuntamenti periodici tra cui alcuni relativi al 31 ottobre, slittati al 2 novembre in quanto il 31 ottobre cade di domenica, come la presentazione del modello 770 e del modello per le vendite a distanza, ci sono altre scadenze di rilievo.

In particolare, va posta l'attenzione sul termine ultimo per presentare la "Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione" in scadenza il 4 novembre 2021.

Inoltre, entro il 10 novembre vanno inviati, da parte dei CAF, i modelli 730 integrativi presentati dai contribuenti entro il 25 ottobre.

Da segnalare, infine, il termine, fissato al 15 novembre, per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.

### 1 LUNEDÌ

#### SCRITTURE CONTABILI

#### Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta

**Attività** - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di ottobre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

**Soggetti obbligati** - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

**Modalità** - Le scritture ausiliarie di magazzino vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

#### SCRITTURE CONTABILI

#### Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta

**Attività** - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di ottobre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore ai previsti limiti.

**Soggetti obbligati** - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di novembre, se nei precedenti due periodi d'imposta

l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.

**Modalità** - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 ottobre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

## 2 MARTEDÌ

## COMUNICAZIONE

**Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 3° trimestre****Attenzione**

La scadenza originaria è il 31 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell'anno in corso, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.

**Soggetti obbligati** - Hanno diritto al beneficio fiscale:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

**Modalità** - L'istanza va presentata, alternativamente:

- in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB);
- in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l'Agenzia precisa che è possibile:

- utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane

oppure

- fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito delle Dogane nella sezione, per predisporre autonomamente i file da inviare.

## COMUNICAZIONE

**Comunicazione periodica intermediari finanziari****Attenzione**

La scadenza originaria è il 31 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai

	<p>soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6, D.P.R. 605/73.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p>
DICHIARAZIONI	<p><b>Modello 770/2021 - Presentazione</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d'imposta inerente l'anno 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2019, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.</p> <p><b>Modalità</b> - Invio telematico del modello direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).</p>
DICHIARAZIONI	<p><b>Modello Redditi ENC - Versamento</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quinta rata, con interesse pari all'1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 15 settembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Enti non commerciali ed equiparati, non titolari di partita Iva.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-Ires-saldo;</li> <li>• 2001-Ires acconto-prima rata;</li> <li>• 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>• 3812-Irap acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>

<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001-Irpef-saldo;</li> <li>• 4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>• 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quinta rata, con interesse pari all'1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 15 settembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires, non titolari di partita IVA, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003 – Ires – saldo;</li> <li>• 2001 – Ires acconto – prima rata;</li> <li>• 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;</li> <li>• 3812 – Irap acconto – prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.</p>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Modello Redditi SP – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2020 e di primo acconto</p>

	<p>2021:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della quinta rata, con interesse pari all'1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>della quinta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 15 settembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le società di persone ed equiparati, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4001-Irpef-saldo;</li> <li>4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>3812-Irap acconto-prima rata;</li> <li>3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;</li> <li>3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;</li> <li>4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;</li> <li>1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;</li> <li>1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>IMPOSTE INDIRETTE</b></p>	<p><b>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta auto-liquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.</p> <p><b>Modalità</b> - A partire dal 1° gennaio 2015 il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;</li> <li>1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità succes-</li> </ul>

	<p>sive;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;</li> <li>• 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;</li> <li>• 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;</li> <li>• 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;</li> <li>• 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;</li> <li>• 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li> <li>• 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li> <li>• 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;</li> <li>• 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE INDIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Presentazione della dichiarazione dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari di competenza del trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Aziende e istituti di credito.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>

IVA	<p><b>Rimborsi infrannuali</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.</p> <p><b>Modalità</b> - Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento direttamente o tramite intermediari abilitati.</p>
COMUNICAZIONE	<p><b>Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere - Estero</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione, relative al terzo trimestre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono obbligati alla trasmissione dei dati gli operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.</p> <p>L'obbligo riguarda, in particolare, le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>Sono esclusi i soggetti in regime forfetario e quelli nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.</p> <p><b>Modalità</b> - La comunicazione riguarda tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e quelle ricevute e registrate, escluse le bollette doganali, da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché i dati delle relative variazioni.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>
COMUNICAZIONE	<p><b>Comunicazione dati vendite a distanza</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Invio dei dati delle vendite a distanza, relativa al terzo trimestre dell'anno, facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche o enti, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che, agendo nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.</p> <p><b>Modalità</b> - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p>

<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;</li> <li>• potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;</li> </ul> <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di settembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><b>Modalità</b> - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le delegazioni dell'Automobile Club Italia;</li> <li>• le agenzie di pratiche auto incaricate;</li> <li>• i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);</li> <li>• gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).</li> </ul>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di settembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di agosto.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<p><b>RAVVEDIMENTO</b></p>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 ottobre 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo va-</p>

riabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

#### 4 GIOVEDÌ COMUNICAZIONE

### Covid-19 – Termine presentazione comunicazione spese per sanificazione e acquisto DPI

**Attività** - Termine ultimo per la presentazione della "Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione".

**Soggetti obbligati** - Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.

**Modalità** - L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello approvato con provvedimento 15 luglio 2021.

**Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.**

#### 10 MERCOLEDÌ DICHIARAZIONI

### Assistenza fiscale – Modello 730

**Attività** - • Consegna da parte del CAF /professionista abilitato al lavoratore dipendente o al soggetto pensionato della copia del mod. 730/2020 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;

- Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modelli 730/2020 integrativi e dei relativi modelli 730-4 integrativi;
- Comunicazione al sostituto d'imposta da parte del CAF /professionista abilitato del mod. 730-4 se non è possibile l'invio telematico all'Agenzia.

**Soggetti obbligati** - CAF e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale.

**Modalità** - Consegna di copia del mod. 730 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo nonché invio dello stesso all'Agenzia delle Entrate.

#### 15 LUNEDÌ COMUNICAZIONE

### Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

**Attività** - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

**Modalità** - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

## IMPOSTE DIRETTE

**Rivalutazione partecipazioni possedute al 1° gennaio 2021 – Versamento imposta sostitutiva**

**Attività** - Versamento prima rata imposta sostitutiva per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021.

Entro lo stesso termine va versata:

- la seconda rata dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2020.

**Soggetti obbligati** - Soggetti che possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, ovvero di una partecipazione non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione.

**Modalità** - L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari all'11% può essere versata in tre rati di pari importo con scadenza:

- 15/11/2021;
- 15/11/2022;
- 15/11/2023.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.

Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

## IMPOSTE DIRETTE

**Rivalutazione terreni posseduti al 1° gennaio 2021 – Versamento imposta sostitutiva**

**Attività** - Versamento prima o unica rata dell'imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021.

Entro lo stesso termine va versata:

- la seconda rata dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione valore dai terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020.

**Soggetti obbligati** - Possessori di:

- terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili;
- terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- terreni agricoli.

**Modalità** - L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 11% e può essere versata in tre rati di pari importo con scadenza:

- 15/11/2021;
- 15/11/2022;
- 15/11/2023.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.

Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

IVA	<p><b>Fatturazione differita</b></p> <p><b>Attività</b> - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di settembre e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bol-la di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
IVA	<p><b>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;</li> <li>• mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;</li> <li>- l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.</li> </ul> </li> </ul>
SCRITTURE CONTABILI	<p><b>Associazioni sportive dilettantistiche - RegISTRAZIONI contabili</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p><b>Modalità</b> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>

## SCADENZE AGGIORNATE AL 26 OTTOBRE 2021

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

# L'Approfondimento

## Covid-19 – Comunicazione spese per sanificazione e acquisto DPI – Modalità operative

---

*Entro il 4 novembre 2021, i soggetti interessati devono presentare la Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione per beneficiare del credito d'imposta previsto dal Decreto Sostegni-bis (art. 32, D.L. n. 73/2021).*

*Infatti, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19, fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.*

### Soggetti interessati e condizioni

Il credito d'imposta per la sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.

### Spese agevolabili

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedentemente elencati, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

## Misura e limiti

Il credito d'imposta spetta in misura pari al **30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, **fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario**.

## Modalità operative

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento 15 luglio 2021, ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione, al fine del rispetto del limite di risorse stanziato, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021.

A tale proposito, è stato approvato un **apposito modello** che deve essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese che danno diritto al credito d'imposta per la sanificazione, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'**ammontare massimo del credito d'imposta fruibile** è pari al **credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in **via telematica** direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:

- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- il servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

La comunicazione è presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

## Comunicazioni correttive e rinuncia

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini ordinari una nuova comunicazione.



### Attenzione

L'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Inoltre, se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando il modello, barrando la relativa casella.

In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.

## Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- a) **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- b) **in compensazione** a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da emanarsi entro il 12 novembre 2021.